

Uno sguardo ai percorsi del principio d'eguaglianza: il contributo della Corte costituzionale

di Giovanni Di Cosimo *
(15 giugno 2017)

1. Discriminazioni e privilegi

L'eguaglianza formale prevista dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione impegna la legge a trattare allo stesso modo le persone che si trovano nella medesima o analoga situazione. Il legislatore deve evitare arbitrarie discriminazioni fra persone in situazioni identiche o affini e, specularmente, evitare arbitrarie assimilazioni fra persone in situazioni diverse¹.

Questo vincolo ha originato una corposa giurisprudenza della Corte costituzionale impegnata a valutare la ragionevolezza delle distinzioni legislative. Qui di seguito farò riferimento a tali sentenze allo scopo di monitorare il grado di attuazione del principio nel nostro ordinamento. Rispetto all'analisi della legislazione che consentirebbe di mappare i progressi dell'eguaglianza, l'esame degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale mostra soprattutto l'aspetto speculare della cattiva applicazione del principio da parte del legislatore. Guardando da questa prospettiva si colgono gli ostacoli che il principio ha incontrato nella concreta esperienza repubblicana e il contributo offerto dalla Corte per superarli. Peraltro, poiché sarebbe troppo lungo riferire compiutamente degli svolgimenti della giurisprudenza costituzionale, mi limiterò a ricordare alcune decisioni, scelte fra le più significative, che permettono comunque di intravedere la parabola del principio di eguaglianza.

2. Il caso dell'adulterio

Un caso emblematico si presenta già nei primi anni di attività della Corte, che descrive così la questione: «poiché la legge penale vigente include l'adulterio, la relazione adulterina e il concubinato nel novero dei reati, e dispone un diverso trattamento per i due coniugi, occorre stabilire se questa disparità di trattamento costituisca violazione del principio di eguaglianza, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione». In un primo momento, la Corte salva la norma con una motivazione che oggi appare sorprendente: «Ora, che la moglie conceda i suoi amplessi ad un estraneo è apparso al legislatore, in base, come si è detto, alla prevalente opinione, offesa più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito. Al di fuori di ogni apprezzamento, che non spetta alla Corte di compiere, trattasi della constatazione di un fatto della vita sociale, di un dato della esperienza comune, cui il legislatore ha ritenuto di non poter derogare. Da solo esso è idoneo a costituire quella diversità di situazione che esclude ogni carattere arbitrario e illegittimo nella diversità di trattamento» (sent. 64/1961).

Sette anni dopo torna opportunamente sui suoi passi e riconosce come «la discriminazione sancita dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale non garantisca l'unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito; e, come tutti i privilegi, violi il principio di parità» (sent. 126/1968).

3. Il caso delle regole penali e processuali

In molti altri casi il giudice costituzionale applica il principio di eguaglianza per rimuovere privilegi ingiustificati che si trovano nella legislazione. Si può citare, per

¹ «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

esempio, il filone giurisprudenziale relativo alle regole penali e processuali. Il principio di eguaglianza impone che tutti i cittadini siano sottoposti alle stesse regole, ma tradizionalmente l'ordinamento ammette eccezioni (immunità di tipo processuale o sostanziale finalizzate a tutelare organismi internazionali, come nel caso della sottrazione dei militari Nato alla giurisdizione italiana, oppure a consentire l'esercizio di certe funzioni pubbliche). Negli anni la giurisprudenza costituzionale riduce progressivamente il numero di queste eccezioni. Dapprima si occupa dell'esonero dei dipendenti statali per le infermità, le lesioni o le morti cagionate da eventi di servizio. Nel 1962 giudica incostituzionali le norme che lo prevedono in forza del principio di eguaglianza e della sua declinazione contenuta nell'art. 28 della Costituzione per il quale «i funzionari e dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti»².

L'anno successivo la Corte stabilisce che il potere del Ministro della giustizia di negare l'autorizzazione a procedere per reati commessi in servizio da parte di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza viola il principio di eguaglianza, perché una simile eccezione alla regola «non troverebbe (...) il razionale fondamento di una effettiva diversità di situazioni oggettive e soggettive» (sent. 94/1963). Passa qualche anno e la Corte evidenzia il contrasto fra il principio di eguaglianza e la garanzia amministrativa che protegge sindaci e prefetti, consistente nella necessaria autorizzazione del Capo dello Stato per procedere contro di essi, accordata previo parere del Consiglio di Stato. Un simile trattamento «appare irrazionalmente distintivo, atteso che altri funzionari amministrativi svolgono compiti non meno elevati e importanti di quelli spettanti al prefetto e al sindaco, ugualmente implicativi di estesi poteri discrezionali» (sent. 4/1965).

Più recentemente la Corte giudica incostituzionali le cosiddette leggi *ad personam*, ossia la sospensione dei processi penali a carico delle più alte cariche dello Stato (la norma viola il principio di eguaglianza perché «accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti»: sent. 24/2004), e la sospensione del processo penale a carico di quattro alte cariche («La deroga si risolve (...) in una evidente disparità di trattamento delle alte cariche rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose, come quelle connesse a cariche o funzioni pubbliche (...) o, ancora più generalmente, quelle che il cittadino ha il dovere di svolgere, al fine di concorrere al progresso materiale o spirituale della società»: sent. 262/2009).

Va aggiunto che nel campo delle norme penali e processuali il principio di eguaglianza si afferma anche per vie diverse dalla giustizia costituzionale. Da un lato, direttamente per effetto della volontà popolare che si esprime nel referendum (quello del 1987 abroga le norme che prevedono un trattamento speciale per i ministri riguardo ai reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni); dall'altro, per effetto di modifiche del testo costituzionale (nel 1993, nel pieno della stagione di Tangentopoli, viene abolita l'autorizzazione necessaria per sottoporre i parlamentari a procedimento penale prevista dall'art. 68 della Costituzione).

2 «Che una disparità di trattamento sussista è cosa certa e manifesta: quelle leggi creano una grave sperequazione tra il privato, vittima di un fatto colposo, e il dipendente statale, vittima dello stesso fatto. Né ricorre l'applicazione del principio, costante nella giurisprudenza della Corte, secondo cui la disparità di trattamento è giustificata tutte le volte che il legislatore accerti, nella sua discrezionalità, una situazione diversa richiedente una particolare disciplina: dalle disposizioni in esame si evince chiaramente che il legislatore non volle attuare una particolare disciplina in vista di una particolare situazione, ma volle togliere ad una categoria di cittadini quei diritti che, quando lo Stato incorra in responsabilità, spettano a tutti gli altri; e volle toglierli, fundamentalmente, per ragioni di economia e di protezione degli interessi dello Stato» (sent. 1/1962).

4. Divieto di discriminazione nei confronti dei gruppi

Il divieto di discriminazioni conseguente al principio di eguaglianza non vale solo nei confronti dei singoli individui ma anche nei confronti dei gruppi. Di recente la Corte ha giudicato incostituzionale una legge regionale in materia di edilizia di culto, che introduce una disciplina differente a seconda che le confessioni religiose abbiano o meno stipulato un'intesa con lo Stato. La Corte rileva che la legge regionale «esorbita dalle sue competenze, entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di eguaglianza, se (...) impone requisiti differenziati, e più stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost.» (sent. 63/2016).

5. Eguaglianza e diritti sociali

Il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione contempla l'eguaglianza sostanziale³. Questa declinazione del principio richiede l'adozione di misure legislative di sostegno funzionali a stabilire un'effettiva parità di trattamento. L'eguaglianza sostanziale, meno ricorrente nella giurisprudenza della Corte dell'eguaglianza formale, si collega alla tutela dei diritti sociali, che impegna il legislatore tanto sul piano della predisposizione delle regole per organizzare i servizi, quanto su quello della disponibilità di adeguate risorse finanziarie. Un esempio recente riguarda una legge regionale che, al tempo della grande crisi economica, dispone una forte riduzione delle risorse attribuite alle province. Secondo la Corte la «riduzione sproporzionata delle risorse» viola, in primo luogo, il principio di ragionevolezza che si ricava dall'art. 3 della Costituzione. Inoltre, l'art. 3 della Costituzione «è stato ulteriormente violato sotto il principio dell'eguaglianza sostanziale a causa dell'evidente pregiudizio al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei relativi servizi» (sent. 10/2016). In altri termini, l'eccessiva scarsità delle risorse finanziarie mette a rischio i diritti sociali e quindi lede il principio di eguaglianza sostanziale.

Vi sono ipotesi in cui la disciplina uniforme di situazioni diverse contrasta tanto con l'eguaglianza formale, quanto con quella sostanziale. È il caso di una legge regionale che, fra i requisiti per l'accesso al ruolo tecnico del servizio antincendi, prevede lo stesso requisito dell'altezza per uomini e donne. Ciò viola l'eguaglianza formale, perché applica una regola identica a situazioni diverse, viste le differenti caratteristiche fisiche dei due sessi; e inoltre viola l'eguaglianza sostanziale, perché l'adozione di un identico requisito fisico per uomini e donne «è causa di una "discriminazione indiretta" a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso» (sent. 163/1993).

6. Gli stranieri

L'art. 3 della Costituzione parla dei cittadini ma la Corte costituzionale ritiene che il principio di eguaglianza operi anche nei confronti degli stranieri qualora siano in ballo i loro diritti fondamentali (sent. 120/1967). Nondimeno, «non può escludersi che, tra cittadino e straniero, benché uguali nella titolarità di certi diritti di libertà, esistano differenze di fatto che possano giustificare un loro diverso trattamento nel godimento di quegli stessi diritti» (sent. 104/1969).

Nel 2011 viene sottoposta alla Corte una questione relativa a una legge regionale che consente l'accesso ai servizi sociali solo ai cittadini comunitari residenti da trentasei mesi. I giudici costituzionali osservano che una simile «esclusione assoluta di intere categorie di

³ «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

persone (...), non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari». Le prestazioni sociali di cui parla la legge «non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale. Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la *ratio* normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale (...) in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza» (sent. 40/2011).

Un'altra legge regionale riconosce alle persone totalmente invalide per cause civili il diritto alla circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico, ma fra queste non include gli stranieri residenti nella regione. Secondo la Corte, distinguere «cittadini italiani da cittadini di paesi stranieri – comunitari o extracomunitari – ovvero apolidi, finisce (...) per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quella condizione positiva di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza italiana, appunto) e gli altri peculiari requisiti (invalidità al 100% e residenza) che ne condizionano il riconoscimento» (sent. 432/2005).

7. Eguaglianza e democrazia

Il principio di uguaglianza assume un valore particolare nella materia elettorale perché si collega direttamente al principio democratico⁴. Il giudice costituzionale evidenzia lo stretto rapporto fra il principio di uguaglianza e il principio democratico in rapporto alla fase di trasformazione dei voti in seggi. In una decisione del 1961 spiega che il voto eguale di cui parla l'art. 48 secondo comma della Costituzione comporta che i cittadini debbano votare «in condizioni di perfetta parità, non essendo ammesso né il voto multiplo, né il voto plurimo». Tuttavia, siccome il principio di uguaglianza «non si estende (...) al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore», non è incostituzionale la disposizione che stabilisce la nullità dei voti qualora non siano rispettati certi requisiti formali nell'ambito delle operazioni di spoglio al seggio (sent. 43/1961).

Più di cinquant'anni dopo, la Corte precisa che il divieto del voto multiplo o plurimo sulla base del principio di uguaglianza del voto, non significa «che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettorato debba necessariamente essere proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali (...); fermo restando in ogni caso il controllo di ragionevolezza» (sent. 275/2014).

D'altra parte, non è neanche vero che ogni meccanismo di trasformazione dei voti in seggi rispetti il principio di uguaglianza. Dubbia è, in particolare, l'introduzione del premio di maggioranza in mancanza di una soglia minima. Nel 2008 la Corte segnala al Parlamento «l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi» (sent. 15/2008). Premesso che ogni «sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi», il problema è il «grado di distorsione in concreto prodotto». Il Parlamento, però, non dà seguito al monito, cosicché, qualche anno dopo, la Corte annulla la legge elettorale rilevando che: «Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e

⁴ «Caratteristica della forma democratica di governo è il suffragio universale, cioè l'estensione a tutti i cittadini (...) del diritto di voto. Il suffragio universale è un'applicazione del principio di uguaglianza, in quanto rende eguali rispetto ai diritti politici, che sono diritti eminenti in uno stato democratico, gli uomini e le donne, i ricchi e i poveri, i colti e gli incolti» (N. Bobbio, *Eguaglianza e libertà*, Torino, 1995, XIII).

dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, detta disciplina non è proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente» (sent. 1/2014).

8. Segue: accesso alle cariche elettive

Un altro ambito nel quale l'eguaglianza si collega chiaramente con il principio democratico, è l'accesso alle cariche elettive. Il principio secondo cui l'accesso deve avvenire in condizioni di eguaglianza tra donne e uomini, è fissato dal primo comma dell'art. 51 della Costituzione che, come ha rilevato la Corte, costituisce una «specificazione del più generale principio d'eguaglianza» (sent. 166/1972). In altre parole, «l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità» (sent. 422/1995). Va citato anche il settimo comma dell'art. 117 della Costituzione, introdotto nel 2001, che attribuisce alle leggi regionali il compito di promuovere «la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive». A queste norme costituzionali fanno riscontro alcune previsioni normative contenute nella legislazione elettorale: legge 81/1993 sull'elezione diretta dei sindaci; legge 165/2004 sulle elezioni dei consigli regionali, recentemente modificata dalla legge 20/2016; legge 52/2015 sull'elezione della Camera dei deputati.

Sul tema la Corte tiene orientamenti oscillanti. Dapprima giudica in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione una norma che stabilisce una riserva di quote nelle liste elettorali per l'uno e per l'altro sesso. La misura pregiudica la possibilità di essere candidato che è «la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal (...) primo comma dell'art. 51». La sentenza assimila le quote alle «misure positive» funzionali all'eguaglianza sostanziale che il legislatore adotta «per promuovere il raggiungimento di una situazione di pari opportunità fra i sessi». Tuttavia, «in tema di diritto all'elettorato passivo, la regola inderogabile (...) è quella dell'assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato». «Misure positive» come la riserva di quote «non appaiono affatto coerenti con le finalità indicate dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, dato che esse non si propongono di «rimuovere» gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi: la ravvisata disparità di condizioni (...) non viene rimossa, ma costituisce solo il motivo che legittima una tutela preferenziale in base al sesso. Ma proprio questo (...) è il tipo di risultato espressamente escluso dal già ricordato art. 51 della Costituzione, finendo per creare discriminazioni attuali come rimedio a discriminazioni passate» (sent. 422/1995).

In un secondo momento, i giudici costituzionali cambiano idea. Chiamati a giudicare una norma regionale che stabilisce che le liste elettorali debbano comprendere candidati di entrambi i sessi, osservano: «il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste, e non incide in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di *chances* delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione

elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva – la misura disposta può senz'altro ritenersi una legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza» (sent. 49/2003).

9. Segue: *par condicio*

L'informazione radiotelevisiva è il terzo ambito nel quale il collegamento fra eguaglianza e democrazia emerge in modo esplicito. In particolare, le emittenti radiotelevisive durante la campagna elettorale sono tenute alla parità di trattamento nei confronti dei partiti (sent. 161/1995). La giurisprudenza della Corte inquadra il "diritto all'informazione" in rapporto ai «principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale» (sent. 112/1993).

Il diritto all'informazione del cittadino si collega ai valori costituzionali «connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda, indipendentemente dai periodi di competizione elettorale, il sistema democratico». In questo quadro si giustifica la legge sulla "parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" (legge 28/2000 cosiddetta sulla *par condicio*), che contiene «misure sostanzialmente ispirate al principio della parità di accesso delle forze politiche e dei rispettivi candidati» (sent. 155/2002).

10. Questioni recenti

Chiudo la panoramica sui percorsi del principio costituzionale d'eguaglianza con due vicende che ricadono nel settore che potremmo genericamente definire delle relazioni affettive.

Nel 2010 la Corte viene chiamata a giudicare della legittimità delle norme del codice civile che contemplano esclusivamente il matrimonio fra uomo e donna. I giudici rimettenti sostengono che vi sarebbe violazione del principio di eguaglianza rispetto alle unioni di persone dello stesso sesso. Tuttavia, la Corte giudica infondata la questione, sia perché la disciplina del codice trova fondamento nell'art. 29 della Costituzione sulla famiglia e sul matrimonio, sia perché «non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio». Questa conclusione è la conseguenza del modo con cui la Corte interpreta l'art. 29 della Costituzione: pur ammettendo che i «concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere "cristallizzati" con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi», ritiene che l'interpretazione evolutiva della norma «non può spingersi fino al punto d'incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata» (sent. 138/2010).

Una legge del 1982 impone il divorzio come conseguenza della sentenza «che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali»⁵. Il giudice solleva la questione di costituzionalità di questa norma con riferimento alla vicenda di due coniugi che non intendono divorziare benché uno di essi abbia cambiato sesso. Secondo la Corte, le disposizioni che impongono il divorzio non violano il principio di eguaglianza perché «la

⁵ Art. 1 della l. 164/1982. Il successivo art. 4 stabilisce che la sentenza «provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso».

diversità della peculiare fattispecie di scioglimento a causa di mutamento del sesso di uno dei coniugi rispetto alle altre cause di scioglimento del matrimonio ne giustifica la differenza» (sent. 170/2014). Le disposizioni sono comunque dichiarate incostituzionali sulla base di un altro parametro costituzionale, l'art. 2 sui diritti fondamentali⁶.

11. Nuove sfide

A cominciare dalla rivoluzione francese, il principio di eguaglianza costituisce uno dei tratti distintivi e fondanti dello stato di diritto, che connota anche lo stato liberal-democratico delineato dalla Costituzione. In forza della previsione costituzionale, l'eguaglianza permea la regolamentazione giuridica di tutti i settori della vita sociale. In questi decenni di vita repubblicana, uno dei mezzi principali d'implementazione del principio d'eguaglianza è stato la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha annullato le leggi lesive del principio (ma non bisogna sottovalutare i fattori di cui qui non ho parlato: il ruolo dei giudici nazionali e di quelli sovranazionali come la Corte europea dei diritti dell'uomo; il contributo del legislatore, non di rado, peraltro, al traino della giurisprudenza costituzionale; la volontà popolare che si è espressa in alcuni referendum). In realtà, il percorso della giustizia costituzionale non sempre è apparso lineare, vi sono state oscillazioni e cambi di marcia, per esempio per le quote nelle liste elettorali, oppure per la questione dell'adulterio.

Nel complesso, tuttavia, grazie all'interpretazione che la Corte ha offerto del principio costituzionale di eguaglianza, si sono ridotte le notevoli diseguaglianze sociali e personali che tradizionalmente caratterizzano il nostro Paese e che, nei citati casi sottoposti ai giudici costituzionali, il Parlamento ha mantenuto se non, addirittura, introdotto. Molta altra strada resta da fare sulla mobile frontiera dell'eguaglianza, non fosse altro perché le trasformazioni sociali e politiche pongono di continuo nuove e complesse questioni, basta pensare a come il fossato della diseguaglianza sia tornato ad allargarsi per effetto della grande crisi economica.

* Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università di Macerata

⁶ Secondo la Corte, le disposizioni sono incostituzionali «nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore».